



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **100**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, articolo 124 come da ultimo modificata dall'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. Approvazione dei criteri e delle modalità inerenti un fondo speciale destinato al sostegno finanziario delle imprese dell'edilizia.

Il giorno **28 Gennaio 2011** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2686 di data 17 ottobre 2008 è stato assegnato agli enti di garanzia della provincia di Trento un finanziamento straordinario per la costituzione di fondi, ai sensi dell'articolo 124, comma 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 e ss.mm., per interventi destinati a far fronte alle esigenze creditizie del sistema imprenditoriale trentino, indotte dalla crisi dei mercati finanziari internazionali.

Con tale deliberazione, quale primo obiettivo del fondo, è stato previsto il riassetto finanziario delle imprese teso al riequilibrio della struttura finanziaria. Al punto 2. del dispositivo è stato stabilito di rinviare a successive integrazioni della deliberazione medesima, l'individuazione di ulteriori iniziative rese necessarie in dipendenza dell'evoluzione della crisi dei mercati finanziari.

Con deliberazione n. 813 di data 9 aprile 2009, in applicazione di quanto disposto dal citato punto 2. del dispositivo della citata deliberazione n. 2686/2008, è stato previsto un nuovo intervento che si differenzia dal precedente per alcuni aspetti, il principale dei quali consiste nell'essere destinato ad imprese di maggiori dimensioni rispetto a quelle che avevano beneficiato della prima iniziativa.

Gli strumenti di intervento sopra rappresentati sono stati individuati dal tavolo tecnico sul credito, istituito nella seconda metà dell'anno 2008, per monitorare le problematiche del credito nel periodo di crisi e per proporre gli interventi più consoni per affrontare i conseguenti possibili contraccolpi sull'economia del nostro territorio. A tale tavolo tecnico partecipano le banche più rappresentative tra quelle che operano in provincia, gli enti di garanzia e le strutture interessate dell'Amministrazione provinciale.

Nelle ultime riunioni del tavolo è emersa l'attuale situazione di criticità finanziaria del settore edile soprattutto per quel che concerne le aziende più strutturate. In particolare su tali imprese incidono la consistente riduzione del numero e del valore delle commesse nonché l'irrigidimento della struttura finanziaria nei confronti del sistema bancario e dei fornitori. Tali difficoltà si manifestano con:

- la problematicità, nell'attuale contesto economico, della concessione da parte del sistema bancario di finanziamenti per l'edilizia, sia diretto alle imprese del settore sia indiretto ai privati interessati alla realizzazione di opere edili;
- diffuse difficoltà nell'ottenimento del rinnovo dei fidi;
- la moltiplicazione dei casi di offerte anomale negli appalti, legate all'esigenza di sostenere le richieste di credito che le imprese edili propongono al sistema bancario;
- la trasmissione di tensioni finanziarie nell'intera filiera della subfornitura dell'edilizia.

Nella valutazione delle possibili azioni di sostegno alla situazione descritta il tavolo di lavoro ha ritenuto necessario individuare un nuovo strumento con caratteristiche di forte flessibilità tali da consentire un approccio differente in relazione alle problematiche di ciascuna situazione affrontata. In particolare molte situazioni presentano la necessità di un sostegno finanziario a breve termine per far fronte alla necessità di credito di esercizio mentre in altre è invece necessario intervenire con un finanziamento a medio termine tale da ristrutturare l'indebitamento esistente. È stata inoltre valutata la rilevanza del debito di fornitura

nei bilanci di dette imprese e si è quindi inteso proporre che i singoli finanziamenti a valere di detto fondo siano destinati per almeno il 50% della loro entità alla copertura di debito di fornitura; a tale scopo ed in alternativa a detto vincolo gli enti di garanzia e le banche possono valutare di articolare l'operazione di finanziamento a valere sul fondo costituito attraverso la concessione di garanzie per operazioni creditizie direttamente in favore dell'impresa subappaltatrice verso la cessione del relativo credito.

Pertanto la proposta consiste nella costituzione presso i tre enti di garanzia della provincia di Trento di nuovi fondi rischi a destinazione speciale destinati alle imprese dell'edilizia con un numero di dipendenti superiore alle 10 unità equivalenti per garantire operazioni creditizie sia a breve che a medio termine con una durata massima di 7 anni di cui non più di 2 di preammortamento. Considerato che i vigenti tassi di mercato presentano dei valori contenuti, si è ritenuto di non accompagnare al rilascio di garanzie, agevolazioni tese all'abbattimento dell'onerosità dei finanziamenti.

Si propone di stabilire in euro 1.500.000,00 l'importo massimo del finanziamento sottostante alla garanzia. La misura della garanzia a valere sul fondo potrà essere concessa fino al 50% del finanziamento o fino al 30% nel caso di garanzie su finanziamenti accordati a subappaltatori, in quest'ultimo caso a fronte smobilizzi a breve termine, fino a 18 mesi, di crediti nei confronti dell'impresa edile appaltante.

L'intervento di sostegno della Provincia è accordato in applicazione del comma 4 dell'articolo 124 della legge provinciale n. 18/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (legge finanziaria 2009) che consente di finanziare fondi per agevolare la provvista dei finanziamenti.

Le garanzie prestate dai confidi alle imprese sono concesse a titolo di aiuto di importanza minore («de minimis») secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee; l'elemento di aiuto è calcolato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 2350 del 15 ottobre 2010 che applica all'attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010).

Si propone che il fondo sostenuto dalla Provincia possa consentire un importo massimo di finanziamenti di euro 150.000.000 e che le domande di accesso al fondo stesso possano essere presentate all'ente di garanzia di competenza nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2011 ed il 31 maggio 2011, dando atto che alle necessità finanziarie derivanti dal presente provvedimento farà fronte l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con i fondi disponibili nel proprio bilancio.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificata dalle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- visto il parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 20 gennaio 2011, ai sensi dell'articolo 128, comma 1 della legge provinciale n. 18/1993;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di prevedere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 124 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificata dall'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 ed in applicazione delle disposizioni di cui al punto 2. della deliberazione n. 2686 di data 17 ottobre 2008, quale nuova iniziativa destinata a far fronte alle esigenze creditizie del sistema imprenditoriale trentino, indotte dalla crisi dei mercati finanziari internazionali, un nuovo fondo rischi a destinazione speciale per il sostegno finanziario delle imprese dell'edilizia;
2. di applicare al nuovo intervento di cui al precedente punto 1., i criteri le modalità di attuazione di seguito indicati:

2.1 Requisiti per l'accesso

Possono accedere agli interventi del fondo le imprese del settore dell'edilizia che svolgono attività prevalente tra le seguenti:

- costruzione di edifici residenziali e non residenziali (cod. ATECO 2007: 41.2);
- ingegneria civile (cod. ATECO 2007: 42);
- lavori di costruzione specializzati (cod. ATECO 2007: 43)
- edilizia in legno (cod. ATECO 2007: 16.23.20).

Fatto salvo il caso delle imprese subappaltatrici beneficiarie degli interventi di cui al secondo comma del punto 2.3, è richiesto che l'impresa richiedente gli interventi del fondo abbia occupato mediamente nell'anno 2010 un numero di dipendenti superiore alle 10 unità equivalenti.

2.2 Caratteristiche e destinazione delle operazioni

I finanziamenti potranno concretizzarsi in operazioni creditizie a breve termine, in mutui di durata massima di 7 anni con eventuale periodo di preammortamento non superiore a 2 anni o in operazioni miste tra le due fattispecie.

Fatto salvo il caso in cui sia utilizzata la facoltà di intervento nei confronti delle imprese subappaltatrici prevista al punto 2.3, secondo comma, i finanziamenti di cui al primo comma sono destinati per almeno il 50% al pagamento del debito di fornitura.

In ogni caso complessivamente le operazioni creditizie che possono accedere al fondo non possono superare l'importo di euro 1.500.000,00.

2.3 Agevolazioni del fondo

Con il fondo le operazioni di cui al punto 2.2 sono garantite fino ad un massimo del 50% della loro entità.

Nell'ambito dell'operazione di sostegno finanziario richiesta dall'impresa del settore dell'edilizia con le caratteristiche occupazionali di cui al punto 2.1, previo accordo tra enti di garanzia, banca di riferimento ed imprese subappaltatrici che vantino crediti nei confronti dell'impresa richiedente, con il fondo possono essere garantiti finanziamenti accesi direttamente dalle imprese subappaltatrici medesime; in tale evenienza la misura massima della garanzia è stabilita nel 30% dell'entità delle operazioni di cui al punto 2.2. L'impresa subappaltatrice presenterà all'ente di garanzia e alla banca di riferimento la domanda rispettivamente di concessione garanzia e di fido, per lo smobilizzo di fatture emesse a carico dell'impresa edile appaltante. Il credito vantato dall'impresa subappaltatrice nei confronti dell'impresa edile appaltante sarà ceduto con atto da formalizzare prima della erogazione della linea di credito in oggetto. Dette operazioni potranno avvenire anche con riferimento ad enti di garanzia e istituti di credito diversi. In ogni caso l'entità complessiva del finanziamento accordato all'impresa edile richiedente l'intervento al fondo e all'impresa o alle imprese subappaltatrici della stessa non può superare il massimale fissato al punto 2.2.

Sulla medesima operazione è esclusa la garanzia di altri fondi rischi alimentati con risorse finanziarie erogate ai sensi dell'articolo 124 della legge provinciale n. 18/1993.

Per la concessione della garanzia si applicano le disposizioni sugli aiuti di importanza minore («de minimis») di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee. L'elemento di aiuto è calcolato secondo la deliberazione della Giunta provinciale n. 2350 del 15 ottobre 2010 che applica all'attività di garanzia collettiva fidi connessa ad interventi della Provincia autonoma di Trento il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto relativo alle garanzie a favore delle PMI, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010, nonché le relative linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010).

L'impresa che richiede l'intervento del fondo dichiara nella domanda se e in che misura abbia beneficiato della concessione di altri aiuti a titolo «de minimis» nell'esercizio finanziario di accesso al fondo e nei due esercizi finanziari precedenti.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto, come sopra determinati, superi quello massimo concedibile, è disposta la riduzione proporzionale della garanzia del fondo, in modo da rispettare il livello di «de minimis» accordabile.

2.4 Rapporti tra enti di garanzia e banche

Gli enti di garanzia provvedono a stipulare convenzioni con gli istituti di credito per disciplinare le condizioni degli interventi ammessi ai benefici del fondo.

Le convenzioni stabiliscono le procedure di presentazione delle domande, istruttoria e concessione dei finanziamenti e delle garanzie.

2.5 Gestione del fondo

Le imprese potranno presentare domanda di accesso al fondo all'ente di garanzia di appartenenza dal 1° febbraio 2011 al 31 maggio 2011.

Spetta agli enti di garanzia valutare l'accesso al fondo nei limiti della presente deliberazione.

L'ente di garanzia può applicare sui finanziamenti commissioni in linea con quelle applicate sulle operazioni garantite dal fondo rischi «ordinario».

L'ente di garanzia è tenuto a fornire lo stato di attuazione dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione a richiesta della Provincia.

A partire dall'anno 2012, entro il 30 aprile di ogni anno, l'ente di garanzia dovrà inviare alla competente struttura provinciale apposita rendicontazione contabile della gestione del fondo con evidenziazione delle eventuali perdite sopportate.

2.6 Documentazione da acquisire da parte dell'ente di garanzia

L'ente di garanzia dovrà acquisire e conservare per almeno cinque anni la seguente documentazione che attesti l'avvenuta effettuazione delle iniziative in questione:

- la richiesta di accesso al fondo da parte dell'impresa;
- la dichiarazione dell'impresa dalla quale risulti se, quando ed in che misura abbia beneficiato di «de minimis» nell'anno di ammissione agli interventi del fondo e nei due esercizi precedenti;
- il contratto di finanziamento con l'istituto di credito.

2.7 Finanziamento del fondo

L'assegnazione del finanziamento per la costituzione del fondo è disposta su domanda degli enti di garanzia, a cui dovrà essere allegato un programma degli interventi da effettuare.

Il termine di presentazione delle domande da parte degli enti di garanzia per la corresponsione del finanziamento provinciale per la costituzione del fondo è fissato nel 30 settembre 2011.

3. di stabilire in euro 150.000.000,00 l'importo massimo dei finanziamenti che potranno accedere agli interventi del fondo di cui al punto 1.;
4. di dare atto che alle necessità finanziarie derivanti dal presente provvedimento farà fronte l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con i fondi disponibili nel proprio bilancio;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

CM